

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 20576	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	☒ Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
☒ Condanna:	☒ pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: Non specificato				
Altro:				
Quantum: anni uno di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 novembre 2008 che ha condannato B.G., Br. G.D., E.I., V.M. e M. L. alla pena di anni uno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 41 e 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2.				
2° Grado: con la sentenza del 10 giugno 2010 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

☒ Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	☒ Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		☒ morte	

Fattispecie

la vittima si trovava vicino al gruppo avvolgitore e rimaneva impigliata con il braccio destro nel meccanismo in movimento.

Soggetto leso

☒ Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	☒ Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	☒ Privato		

Principio di diritto

La responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo. A tale riguardo vale considerare che diviene anche irrilevante il dedotto comportamento della vittima che avrebbe rotto il nesso di causalità fra il comportamento dell'imputato e l'evento, in quanto è motivatamente ritenuta decisiva l'inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che, ex actis, liquida in euro 1.100,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge	

Note

<u>I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.</u>
